



S.A.P. NA. S.p.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA N. 09/SAPNA/2014 – SERVIZIO DI RECUPERO IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO VIA MARE DELLA FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (FST – CER 19.12.12), PROVENIENTE DAGLI STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI LOTTO 1 – CIG 5984074614, LOTTO 2 – CIG 5984086FF8, LOTTO 3 – CIG 598411149D, LOTTO 4 – CIG 5984134797

Data Aggiornamento: **29.12.2014**

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

Si chiede se è possibile partecipare in forma singola al lotto X e contemporaneamente in forma raggruppata al lotto Y

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1:

In riferimento al quesito proposto dall'operatore economico si rappresenta che, fermo restando il divieto di cui all'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06, è ammessa la partecipazione di un concorrente al lotto X come impresa singola ed al lotto Y come raggruppamento temporaneo di imprese.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

In riferimento ai lotti 3 e 4 qualora volessimo offrire destinazioni comunitarie, si chiede se l'operazione di recupero è inderogabile o se possono essere offerti destini di smaltimento di cui all'allegato B del D. Lgs. 152/06.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2:

In riferimento al quesito proposto dall'operatore economico si rappresenta che, come riportato negli atti di gara, il servizio è solo quello di recupero e non di smaltimento.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

In seno al bando di gara viene specificato dall'Ente Appaltatore che per partecipare alla Gara le Imprese che intendono presentare offerta (...) per i lotti 3 e 4 dovranno presentare, oltre all'elenco dei servizi analoghi ed ai C.E.L. anche la seguente documentazione:

- 1) Per il servizio di caricamento sulla nave del rifiuto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di tale attività;
- 2) Per il servizio di trasporto via mare del rifiuto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie per l'esercizio di tale attività;
- 3) Per il servizio di scaricamento dalla nave del rifiuto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di tale attività;

(...) urge quindi chiedere che l'Ente Appaltante specifichi quali siano le autorizzazioni richieste per i punti 1) 2) e 3) e le modalità di comprova delle autorizzazioni richieste.

In aggiunta si chiede:

E' possibile partecipare alla Gara utilizzando la medesima procedura prevista per il punto 4) relativo alla comprova dei requisiti in caso di impianto per il servizio di recupero?



Ossia, è sufficiente un accordo commerciale di impegno e/o una lettera di disponibilità delle imprese a svolgere il servizio in caso di aggiudicazione?

O si ritiene necessario per la Stazione Appaltante che la comprova dei suindicati requisiti avvenga soltanto a mezzo di costituzione di R.T.I.?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3:

In merito alle autorizzazioni richieste si rappresenta che:

- 1) Con riferimento al punto 1 si intende l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, svolte nell'ambito portuale. Tale autorizzazione, così come previsto dagli artt. 16 e 18 della L. 84/94, viene rilasciata dall'Autorità Portuale, o alternativamente, nei Porti che non sono sede di Autorità Portuale, dall'Autorità Marittima.
- 2) Con riferimento al punto 2 si rappresenta che i rifiuti vengono trattati dalla normativa internazionale come merci non pericolose e che, attualmente, non è prevista nessuna iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Si specifica che per il trasporto via mare l'armatore dovrà presentare l'elenco delle navi messe a disposizione per il servizio che siano idonee al trasporto di carichi secchi in colli o alla rinfusa. Ciascuna nave dovrà essere identificata da un numero IMO (International Maritime Organization), tale numero dovrà essere riportato nell'elenco sopra richiamato.
- 3) Con riferimento all'autorizzazione di cui al punto 3 si veda la risposta al punto 2. Ovviamente nel caso di Stato diverso dall'Italia, dovrà essere presentata l'autorizzazione equivalente prevista dal paese di destino. Si rammenta che, come previsto dal bando, i documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati OBBLIGATORIAMENTE da traduzione asseverata.

La partecipazione alla presente procedura di gara è consentita nelle modalità previste dal D. Lgs. 163/06, fermo restando che, indipendentemente dalle modalità di partecipazione alla gara, il concorrente singolo o riunito in associazione temporanea dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni/iscrizioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione delle singole attività previste per lo svolgimento del servizio richiesto da questa stazione appaltante.

È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento nei limiti e con le modalità previste all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiarisce che l'istituto del subappalto non costituisce modalità di partecipazione alla gara e di dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal bando. Il subappalto è una modalità di esecuzione del contratto e, pertanto, nella fase di presentazione della documentazione per la partecipazione alla presente gara è necessario, ove il concorrente singolo o riunito voglia riservarsi la facoltà di ricorrere a detto istituto, l'indicazione di tale volontà, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06. La mancata indicazione della volontà di voler ricorrere all'istituto del subappalto esclude la possibilità di farvi ricorso in sede di esecuzione del contratto.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4

In seno al bando di gara vengono formulati due punti sui requisiti richiesti, ossia:

- 5) Per il servizio di recupero rifiuti dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa ai codici CER oggetto dell'appalto e più precisamente: - se l'impresa concorrente è proprietario/gestore dell'impianto per il conferimento ed il successivo recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto dovrà produrre copia conforme dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa ai



S.A.P. NA. S.p.A.

codici CER oggetto dell'appalto; in alternativa: - se l'impresa concorrente non è proprietario/gestore dell'impianto per il conferimento ed il successivo recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto dovrà produrre contratto o accordo preliminare o lettera commerciale da cui risulti che l'operatore economico gestore dell'impianto individuato dall'impresa concorrente per l'esecuzione dell'appalto mette a disposizione di quest'ultima, in caso di aggiudicazione dello stesso, le quote, espresse in tonnellate, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. In tal caso, dovrà essere prodotta, in uno con il contratto o accordo preliminare o lettera commerciale, anche la documentazione comprovante il possesso, in capo all'operatore gestore dell'impianto, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa ai codici CER oggetto dell'appalto.

- 7) Contratto o accordo preliminare o lettera commerciale da cui risulti che l'operatore economico gestore dell'impianto individuato dall'impresa concorrente per l'esecuzione dell'appalto mette a disposizione di quest'ultima, in caso di aggiudicazione dello stesso, le quote, espresse in tonnellate, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. In tal caso, dovrà essere prodotta, in uno con il contratto o accordo preliminare o lettera commerciale, anche la documentazione comprovante il possesso, in capo all'operatore gestore dell'impianto, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa ai codici CER oggetto dell'appalto.

Si tratta di una duplicazione e/o errore oppure sono due requisiti distinti e separati.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4:

La produzione del contratto o accordo preliminare o lettera commerciale è necessaria qualora l'operatore economico concorrente partecipi alla gara come intermediario per il servizio di recupero del rifiuto. L'indicazione al punto 5) ed al punto 7) del bando rappresenta una specificazione e non è riferita a requisiti diversi trattandosi della medesima fattispecie.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5

Voglia codesta S.A. chiarire se, in relazione ai lotti nn. 3 e 4, i requisiti previsti dal punto III.2.3) del bando di gara ed, in particolare, il possesso delle autorizzazioni di cui ai punti 1 (caricamento sulla nave) e 4 (trasporto dal porto di destino all'impianto di recupero), debbono sussistere direttamente in capo al concorrente oppure se debbano essere dimostrate in capo al soggetto indicato quale esecutore del servizio, così come previsto dal bando in relazione al servizio di recupero di rifiuti, rispetto al quale è stato previsto che 'dovrà essere prodotta, in uno con il contratto o accordo preliminare o lettera commerciale, anche la documentazione comprovante il possesso, in capo all'operatore gestore dell'impianto, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa ai codici CER oggetto dell'appalto'.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5:

Si veda risposta al quesito n. 3.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6

Nel bando di gara al paragrafo III.2.3 (capacità tecnica per lotti 3 e 4) nei punti 1) e 3) si chiede l'autorizzazione per il servizio di caricamento sulla nave del rifiuto e per il servizio di scaricamento dalla nave del rifiuto. In base all'ordinamento italiano non è richiesta nessuna autorizzazione per l'esecuzione di tali servizi se non per la neo costituita categoria 7. Tale categoria è stata istituita per quelli che effettuano movimentazione in casse intermodali. Dovendo caricare merce sfusa si chiede conferma di poter operare in assenza di alcuna autorizzazione.

Nel bando di gara al paragrafo III.2.3 (capacità tecnica per lotti 3 e 4) nel punto 2) si chiede l'autorizzazione per il servizio di trasporto via mare del rifiuto. In base all'ordinamento italiano non è richiesta alcuna autorizzazione per l'esecuzione di tali servizi. Si chiede di poter operare in assenza di alcuna autorizzazione fatta salva quella di notifica ai sensi del regolamento CE 1013/2006.



S.A.P. NA. S.p.A.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6:

Si veda risposta al quesito n. 3.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7

Nel bando di gara al paragrafo III.2.3 (capacità tecnica per lotti 3 e 4) nel punto 5) secondo capoverso, si chiede che l'impresa concorrente metta a disposizione della S.A. l'impianto tramite dichiarazione di accettazione rifiuti che contenga le quote, espresse in tonnellate; se l'offerente porta più impianti per ogni lotto, ogni impianto deve dichiarare di mettere a disposizione della S.A. la totalità della quantità prevista per il lotto di cui offre o gli impianti indicati nel loro complesso devono sommare la quantità prevista per il lotto in questione?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7:

La ditta concorrente deve garantire, mediante le dichiarazioni degli impianti messi a disposizione, il conferimento della totalità dei quantitativi per ogni singolo lotto, pertanto è sufficiente che la somma delle quantità messe a disposizione dai vari impianti concorra alla totalità richiesta.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Abbate